



SEZIONE REGIONALE ABRUZZO

Tribunale Diritti e Doveri del Medico

66100 CHIETI

tdmeabruzzo@gmail.com

Deontologia e Privacy. Prescrizione Consegna e Consenso.

Il medico è Titolare dei dati sanitari non delegabili nemmeno se poi supervisionati.

Il medico sottoscrive Incarico a infermiere per prestazioni sanitarie con Cartella infermieristica.

Il medico sottoscrive Incarico a segretaria per i soli dati anagrafici la quale segretaria non può né leggere né scrivere né stampare ricette né prescrizioni mediche.

La Prescrizione, la Consegna di ricette, di prescrizioni, di lettere mediche e il Consenso sono una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico.

Il Tempo della Comunicazione tra medico e paziente nel Consenso, nella Consegna e nella Prescrizione costituisce Tempo di Cura esclusiva e non delegabile competenza del medico.

La Prescrizione e la Diagnosi telefoniche/rete/portali/pec/scritture ecc. cioè in assenza di incontro sono atti di negligenza e imprudenza sec. art.480 c.p. e il cittadino sec. art.489 c.p. compie un falso nell'uso della prescrizione telefonica/rete/portali/pec/scritture ecc. poiché non è consentito al medico effettuare valutazioni o prescrizioni o ripetizioni sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono/rete/portali/pec/scritture ecc.

La buona pratica medica ha come suoi essenziali riferimenti la Medicina basata sulla evidenza e la Medicina basata sulla tutela della Privacy.

Vademecum Privacy in 10 punti.

- 1** Obbligo di INFORMATIVA da esporre negli studi medici.
- 2** Non obbligo di CONSENSO dei pazienti per la diagnosi e cura nella medicina basata sulla evidenza.
- 3** Obbligo di INCARICO firmato per il personale di segreteria solo per i DATI IDENTIFICATIVI dei pazienti.
- 4** Obbligo di INCARICO firmato per l'infermiere e/o per altro sanitario operante nello studio medico (fisioterapista dietista ecc.) per i DATI COMUNI e per i DATI SANITARI per la propria attività infermieristica e/o per altra professione sanitaria con CARTELLA INFERMIERISTICA per la scrittura delle attività sanitarie eseguite ai pazienti.
- 5** Raccomandazione alla tenuta della SCHEDA INTESTAZIONE per i dati identificativi del medico Titolare.
- 6** Raccomandazione alla tenuta del REGISTRO DEI TRATTAMENTI.
- 7** Non obbligo di nomina del referente D.P.O.
- 8** Obbligo di DENUNCIA in presenza di violazione di Privacy per lettura dati da non incaricati o per diffusione o per furto dei dati.
- 9** Obbligo della CONSEGNA del promemoria della ricetta solo in forma cartacea da parte del medico. La Consegna di Prescrizioni mediche è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico. Divieto di invio del promemoria via mail. Non previste consegne in vie alternative né in via portali né via pec né via fse né con password né possibile il consenso. (Relazione del Garante 28 6 2016 in Senato)
- 10** Obbligo di CONSEGNA dei promemoria, delle ricette e dei certificati al paziente da parte del medico. Possibilità di consegna anche a terzi, su richiesta del paziente qualora si debba redigere dopo l'incontro avuto con il paziente, purché in busta chiusa e la persona incaricata sia munita di apposita delega scritta. La Consegna quindi ha la possibilità di essere effettuata a terzi, MA SEMPRE DAL MEDICO PRESCRITTORE ovvero nella consegna il collaboratore di segreteria non può essere incaricato per la consegna né a pazienti né a terzi delegati, né per il decoro della professione medica è opportuno portare le ricette nelle farmacie per il doveroso rispetto della deontologia, sia da parte dei medici che dei farmacisti (possibile conflitto d'interesse, divieto di accaparramento delle prescrizioni), né le ricette possono essere lasciate nelle sale d'attesa, in cassette o sui banconi delle farmacie né lasciate altrove nemmeno se in busta chiusa.

DOCUMENTO TDME abruzzese.

Istruzioni e facsimili di Privacy decreto 101 2018 per il medico secondo il GDPR-General Data Protection Regulation, cioè il Regolamento Europeo 679/2016.

È arrivato l'atteso decreto legislativo attuativo del General Data Protection Regulation 679/2016 in vigore in Italia dal 25 maggio scorso e anziché abrogare il codice della privacy del 2003 lo armonizza al nuovo regolamento europeo.

Il decreto del governo, che di fatto ha prolungato l'esordio del GDPR al 21 agosto, è in Gazzetta Ufficiale dal 4 settembre ma già da fine maggio medici, dentisti, farmacisti devono aver adeguato le misure di sicurezza dei dati, rivisto le informative e il registro dei trattamenti completando con i dati di titolare e incaricati.

Le strutture che gestiscono dati su larga scala dovevano inoltre dotarsi di data protection officer (DPO), figura delegata a controllare il buon andamento dei trattamenti e a riferire eventuali irregolarità al Garante. Non è stato ancora definito lo stato giuridico, secondo il codice civile, delle morenti NCP ed associazioni in rete e delle venture AFT e UCCP né si comprende in capo a chi, oggi è la responsabilità della nomina del DPO, né quanto può definirsi "larga scala" la quantità dei dati trattati. Per il medico che opera in studio singolo non v'è obbligo di nomina del DPO ma solo la raccomandazione del Garante ad effettuarla.

Posto che restano in vigore tutte le precedenti disposizioni le principali riguardano:

Il consenso - Rispetto al decreto 196/2003, consente di trattare senza consenso dell'interessato tutti i casi di diagnosi e cura e designa il Garante autorità di controllo per le questioni di privacy

In deontologia "L'acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile". In questo caso devono essere chiarite fino in fondo le conseguenze di tale disposto: la messa al bando delle firme sottoposte ai pazienti da parte di altro personale sanitario o di segretarie. Il processo completo di informazione al paziente e di acquisizione del consenso o del dissenso deve essere operato totalmente dalla professione medica. In casi specifici l'Authority potrà promuovere regole deontologiche ulteriori per i trattamenti di dati sanitari e biometrici; lo schema regolatorio sarà sottoposto a consultazione pubblica di 60 giorni.

Il decreto specifica anche la differenza tra "comunicazione", rivolta a terzi determinati diversi dall'interessato, e "diffusione" di dati a terzi generici come il personale di segreteria: la diffusione in sanità è sempre vietata.

L'art. 2-sexies elenca i temi per i quali non c'è obbligo di consenso al trattamento: le attività sanitarie inclusi trapianti d'organo e tessuti e trasfusioni di sangue umano; i compiti del Ssn; igiene e sicurezza sul lavoro; protezione civile; programmazione, gestione, controllo e valutazione sanitaria (inclusa la sorveglianza sulla spesa); vigilanza su sperimentazioni; farmacovigilanza, autorizzazione in commercio e importazione di medicinali e dispositivi medici; tutela sociale della maternità ed Ivig, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili.

Privacy dei deceduti - I dati di soggetti deceduti (articolo 2 terdecies) possono essere attinti da chi ha un interesse proprio o a tutela dell'interessato, o per ragioni familiari da proteggere, ma non se l'interessato lo ha vietato con dichiarazione scritta all'ospedale. In quest'ultimo caso, il divieto non può pregiudicare i diritti degli eredi o di titolari di interessi da difendere in giudizio.

Sempre da maggio sono in vigore le sanzioni. Per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Garante della privacy dovrà tener conto, nell'applicare le sanzioni amministrative e compatibilmente con le disposizioni del GDPR, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie.

Anche in base al DPO (Data Protection Officer), ovvero colui che si assume il compito di referente per la protezione dei dati, non c'è ancora chiarezza rispetto al comportamento che in medicina si dovrà tenere. Forti dubbi se la maggior parte dei MMG, quelli che operano in forme aggregative che oramai rappresentano la grande maggioranza della professione, siano tenuti a dotarsi di questa figura. Il concetto del trattamento di dati in "larga scala" costituirebbe il cut-off per definire l'obbligo o meno per disporre di tale dotazione.

Fin ora ci sono state solamente alcune interpretazioni ma non c'è ancora una direttiva chiara e lineare. Pubblicato il 4 9 18 in gazzetta ufficiale il DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 dove in considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, il Governo ha stabilito che il Garante promuova modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.

- Bisogna elaborare procedure per fronteggiare le ipotesi di violazione della privacy.

Per ogni "violazione dei dati" ad esempio la visione e la conoscenza di dati dell'utente a non incaricati o il furto, la perdita, l'alterazione, la manipolazione di dati personali sia comuni che sensibili cartacei o informatici, il Titolare dello studio deve notificare il fatto all'Autorità Garante per la privacy entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

I DATI PERSONALI.

Secondo la legge sulla privacy i dati personali sono una famiglia decisamente allargata di dati che riguardano una persona. I DATI PERSONALI dell'utente/paziente/cittadino/persona per lettura e per scrittura in ambito sanitario sono distinguibili in DATI PERSONALI COMUNI e in DATI PERSONALI SENSIBILI

I DATI PERSONALI COMUNI sono definiti DATI IDENTIFICATIVI e sono distinti:

in DATI COMUNI DIRETTI di identificazione dell'utente, ovvero i dati anagrafici come nome e cognome, data di nascita, le immagini ecc.

e in DATI COMUNI INDIRETTI di identificazione dell'utente, come il codice fiscale, l'indirizzo IP, il numero di targa, di telefono, la mail ecc.

I DATI PERSONALI SENSIBILI sono definiti DATI PARTICOLARI e comprendono i DATI SANITARI di salute e DATI circa l'etnia, le convinzioni religiose filosofiche e politiche, sfera sessuale, dati biometrici, genetici ecc.

Il medico di Medicina Generale e il Pediatra di libera scelta in convenzione sono Titolari del Trattamento dei DATI SANITARI e possono incaricare il personale di segreteria dei singoli studi medici, degli ambulatori medici, delle AFT e delle UCCP quale Addetto al Trattamento per lettura e per scrittura dei SOLI dati PERSONALI COMUNI.

Adempimenti in breve.

- Il medico Titolare del Trattamento dei DATI dell'utente deve identificare i soggetti INTERESSATI al trattamento dei dati. Per i singoli studi medici, per gli ambulatori medici, per le AFT i soggetti interessati sono tutti i pazienti dei medici di famiglia, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti territoriali come anche per le UCCP gli interessati sono tutti gli utenti afferenti di volta in volta.

- Il medico per il Trattamento dei dati SANITARI dell'utente per svolgere la sua professione per la salute dell'utente stesso ai fini della prevenzione, della diagnosi, della cura, della riabilitazione e delle altre prestazioni di farmaceutica e di prestazioni specialistiche, deve:

1) predisporre un'adeguata INFORMATIVA concisa, trasparente, intellegibile per l'interessato e facilmente accessibile circa le regolari modalità del trattamento dei dati COMUNI e dei dati SENSIBILI da esporre nei locali dei singoli studi medici, degli ambulatori, delle AFT e delle UCCP. **MODELLO 1**

2) Il medico per il Trattamento dei dati SANITARI secondo Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento del nostro ordinamento al nuovo Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR) pubblicato in G.U. il 4 9 18 vede la grande novità del venir meno dell'obbligo di raccogliere il CONSENSO degli INTERESSATI quando i dati sono trattati per finalità di diagnosi e cura nella buona pratica basata sulla medicina della evidenza. Inoltre non è prescritto che il consenso debba necessariamente essere documentato per iscritto, anche se è precisato che deve essere "esplicito" "inequivocabile". **MODELLO 2**

3) Il medico Titolare del Trattamento dei dati SANITARI deve incaricare il personale di segreteria degli studi medici, degli ambulatori medici, delle AFT e delle UCCP quale Addetto al Trattamento per lettura e per scrittura dei dati PERSONALI COMUNI. **MODELLO 3**

4) Il medico Titolare del Trattamento dei dati SANITARI deve incaricare il personale infermieristico o altro personale sanitario (fisioterapista, dietista, ecc.) degli studi medici, degli ambulatori medici, delle AFT e delle UCCP quale Addetto al Trattamento dei dati PERSONALI COMUNI e dei dati PERSONALI SENSIBILI, per es. visionare e conoscere i dati SANITARI dell'utente nella cartella clinica MEDICA ai fini dello stesso personale infermieristico di raccogliere, registrare, trattare e conservare dati SANITARI nella cartella INFERMIERISTICA per il paziente richiedente salute prescritto dal medico: **MODELLO 4**

Inoltre bisogna in breve

- "Al di là dell'esistenza di uno specifico obbligo è fortemente raccomandato approntare un Registro dei Trattamenti dei Dati come previsto dall'art. 30 del Regolamento Europeo, uno strumento utile per dimostrare": le tipologie di trattamenti che vengono svolti dallo studio e che coinvolgono i dati personali degli interessati. Il Registro è uno strumento da rendere disponibile per eventuali supervisioni ma anche per avere un quadro aggiornato delle misure adottate.

Il Registro Semplificato ha due schede:

5) scheda Intestazione: Foglio nel quale compilare i dati dell'organizzazione del medico ovvero i dati identificativi del titolare dello studio e del responsabile (se presente) **MODELLO 5**

6) scheda Registro: Righe del Registro dei Trattamenti **MODELLO 6**

Modello 1 FAC SIMILE INFORMATIVA DA ESPORRE NEI LOCALI DEGLI STUDI MEDICI

MODELLO 1a per studi medici
MODELLO 1b per ambulatori medici
MODELLO 1c per le AFT
MODELLO 1d per le UCCP

Informativa trattamento dei dati personali (ex artt. 13 e 14 Reg.to UE).

Gentili Pazienti, ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, Vi informo che i dati personali da Voi forniti ed acquisiti dallo (cancellare la voce che non interessa) (1a) studio medico ...o (1b) ambulatorio medico...o (1c) AFT.....(1d) UCCP...saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento e dei diritti e degli obblighi conseguenti. Finalità del trattamento – Il trattamento è finalizzato unicamente al corretto svolgimento delle attività necessarie per la prevenzione, la diagnosi, la cura, la riabilitazione o per le altre prestazioni da voi richieste, farmaceutiche e specialistiche. Modalità del trattamento dei dati personali – Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione di tali dati. Il trattamento dei dati personali è svolto dal titolare e dagli incaricati in tipologie di incarico espressamente autorizzati dal titolare per normative di Privacy.

Gli addetti non sanitari come il personale di segreteria sono incaricati al trattamento dei dati personali comuni. Il personale di segreteria limita l'accesso solo ai dati necessari per svolgere il proprio lavoro, per cui potrà sicuramente accedere per lettura e per scrittura ai dati personali comuni dei pazienti come ad esempio l'indirizzo e il numero di telefono e non ha titolo per accedere ai dati sanitari né ad altri dati sensibili dei pazienti. Anche in questo caso l'accesso al computer è effettuato con un nome utente e una password dedicata al personale di segreteria, in modo che il sistema limiti automaticamente l'accesso ai dati comuni e non faccia visionare quelli sensibili. Conferimento dei dati e rifiuto – Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili, genetici, relativi alla salute è necessario ai fini dello svolgimento delle attività necessarie per la prevenzione, la diagnosi, la cura, la riabilitazione o per le altre prestazioni da voi richieste, farmaceutiche e specialistiche. Il rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di adempiere all'attività. Comunicazione dei dati – I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione. I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge. Essi possono venire a conoscenza esclusivamente per le finalità del trattamento. I dati sensibili, genetici e quelli relativi alla salute saranno conosciuti solo ed esclusivamente da parte di personale sanitario della struttura. Si potranno fornire informazioni sullo stato di salute a familiari e conoscenti solo su vostra espressa e specifica indicazione. Conservazione dei dati – I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'attività medica e, in ogni caso, non superiore a dieci anni. Anche in caso di uso di computer, sono adottate misure di protezione idonee a garantire la conservazione e l'uso corretto dei dati anche da parte dei collaboratori dello Studio medico, nel rispetto del segreto professionale. Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti (il sostituto, il farmacista, lo specialista) e le strutture che possono conoscerli a seguito dell'attività medica espletata dallo scrivente Studio medico. Titolare del trattamento è il DOTT. ____ (Codice fiscale) _____, con studio medico in ____

Diritti dell'interessato – L'interessato ha diritto: - di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati Personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; - di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti; - di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; - di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o raccomandata. DOTT.....

Modello 2 FAC SIMILE CONSENSO

Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento del nostro ordinamento al nuovo Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR) pubblicato in G.U. il 4 9 18 presenta la grande novità del venir meno dell'obbligo di raccogliere il CONSENSO quando i dati sono trattati per finalità di diagnosi e cura.

“Il consenso inoltre può essere raccolto anche in forma orale, ma è opportuna la forma scritta”

MODELLO 2a per gli studi medici

MODELLO 2b per gli ambulatori medici

MODELLO 2c per le AFT

MODELLO 2d per le UCCP

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER I PAZIENTI (cancellare la voce che non interessa)

(2a) DELLO STUDIO MEDICO...o (2b) DELL'AMBULATORIO MEDICO.....

o (2c) DELLA AFT...o (2d) DELLA UCCP...

Il sottoscrittonato a.....il.....

residente in.....Via.....cap.....Località.....

dichiara di essere stato esaustivamente e chiaramente informato su:

1 le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, connesse con le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico a tutela della salute;

2 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati (medici sostituti, laboratorio analisi, medici specialisti, aziende ospedaliere, case di cura private e fiscalisti, ministero Finanze, Enti pubblici quali INPS, Inail ecc.) o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati;

3 il diritto di accesso ai dati personali, la facoltà di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione e/o la limitazione nell'utilizzo degli stessi;

4 il nome del medico titolare del trattamento dei dati personali ed i suoi dati di contatto;

5 la necessità di fornire dati richiesti per poter ottenere l'erogazione di prestazioni mediche adeguate e la fruizione dei servizi sanitari secondo la attuale disciplina .

Data

Il sottoscritto esprime quindi il libero e consapevole consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, esclusivamente a fini di diagnosi, cura, riabilitazione e prevenzione al

Dr....., Titolare del trattamento dei dati medesimi.

Firma dell'interessato

Modello 3 FAC SIMILE DI INCARICO PER PERSONALE DI SEGRETERIA

MODELLO 3a per gli studi medici

MODELLO 3b per gli ambulatori medici

MODELLO 3c per le AFT

MODELLO 3d per le UCCP

Fac simile di lettera di INCARICO del MEDICO al personale di segreteria. Da redigere a ogni addetto:

Il sottoscritto/a dott.ssa/dott..... in qualità di Titolare del trattamento dei dati sanitari degli interessati/pazienti/utenti/persone/cittadini (cancellare la voce che non interessa) (3a) dello studio medico.....(3b) dell'ambulatorio medico.....
(3c) della AFT(3d) della UCCP con sede in

NOMINA QUALE ADDETTO AL TRATTAMENTO PER LETTURA E PER SCRITTURA DEI DATI PERSONALI COMUNI

il signor/a nato/a a il

In particolare dovrà:

- a) raccogliere, registrare, trattare e conservare i dati personali comuni delle cartelle cliniche, sia su supporto cartaceo che informatico, avendo cura che l'accesso agli stessi sia consentito solo ai soggetti autorizzati;
- b) adempiere alla comunicazione dei dati ai soggetti esterni nelle forme previste.

Le rammento che dovrà adottare la parola chiave riservata per l'accesso alla banca dati elettronica che dovrà essere periodicamente modificata.

Data

FIRMA DEL TITOLARE

per ricevuta: Firma dell'Incaricato e allegare la copia del documento di identità dell'addetto.

Modello 4 FAC SIMILE DI INCARICO PER PERSONALE INFERMIERISTICO

MODELLO 4a per gli studi medici

MODELLO 4b per gli ambulatori medici

MODELLO 4c per le AFT

MODELLO 4d per le UCCP

Modello di lettera di INCARICO del MEDICO al personale sanitario. Da redigere a ogni addetto sia di personale infermieristico sia di ogni altro personale sanitario (fisioterapista, dietista ecc):

Il sottoscritto/a dott.ssa/dott..... in qualità di Titolare del trattamento dei dati sanitari (cancellare la voce che non interessa) (4a) dello studio medico.....(4b) dell'ambulatorio medico

(4c) della AFT(4d) della UCCP con sede in

NOMINA QUALE ADDETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E PERSONALI SENSIBILI

l'infermiere (o altro sanitario) nato/a a il

In particolare dovrà:

a) accedere ai dati personali e sensibili della cartella clinica MEDICA ai fini di raccogliere, registrare, trattare e conservare la cartella INFERMIERISTICA per il paziente bisognoso dell'assistenza sanitaria richiesta dal medico, sia su cartaceo che informatico, avendo cura che l'accesso agli stessi dati sia consentito solo ai soggetti autorizzati;

b) adempiere alla comunicazione dei dati ai soggetti esterni nelle forme previste.

Le rammento che dovrà adottare la parola chiave riservata per l'accesso alla banca dati elettronica che dovrà essere periodicamente modificata.

Data

FIRMA DEL TITOLARE

per ricevuta: Firma dell'Incaricato e allegare la copia del documento di identità dell'addetto.

Modello 5 FAC SIMILE

SCHEMA Intestazione REGISTRO SEMPLIFICATO:

Foglio nel quale compilare i dati dell'organizzazione ovvero i dati identificativi del titolare dello studio e del responsabile se presente.

MODELLO 6 FAC SIMILE

RIGHE REGISTRO SEMPLIFICATO

SCHEMA RIGHE:

- la denominazione del trattamento (ad esempio: gestione sanitaria dei pazienti);
- la finalità del trattamento (ad esempio: rapporto di cura);
- la tipologia del trattamento (ad esempio: normale);
- le categorie di soggetti interessati (ad esempio: pazienti);
- le categorie di dati personali trattati (ad esempio: dati relativi alla salute);
- le categorie di destinatari a cui i dati possono o devono essere comunicati (ad esempio: ASL, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Autorità Giudiziaria, Compagnie Assicurative, ecc.);
- gli eventuali responsabili esterni (ad esempio: il commercialista o il consulente del lavoro);
- i Paesi stranieri verso cui i dati possono essere trasferiti (ad esempio: nessuno);
- le garanzie adottate per il trasferimento internazionale di dati (ad esempio: nessuna);
- il periodo di conservazione dei dati (ad esempio: 10 anni o comunque per il tempo necessario a tutelare i diritti legali del titolare);
- il software informatico utilizzato per il trattamento dei dati;
- le misure di sicurezza fisiche, organizzative ed informatiche adottate per la protezione dei dati;
- la base giuridica su cui si fonda il trattamento (ad esempio: obbligo legale oppure consenso dell'interessato);
- la fonte dei dati personali (ad esempio: conferiti dall'interessato o acquisiti dal suo FSE);
- la necessità o meno di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.